

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI RIVALUTATE A FAVORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DAGLI STESSI CEDENTI – ASSENZA DI ABUSO DEL DIRITTO

Ordinanza Corte di Cassazione n. 25131 del 16.09.2021

- ✓ La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai profili elusivi/abusivi di una operazione di cessione di una partecipazione (in precedenza oggetto di rivalutazione) da parte di persone fisiche a favore di una società cessionaria posseduta dalle stesse. L'organo supremo di legittimità, nel confermare che una fattispecie elusiva si configura non già con il mero conseguimento del vantaggio fiscale - essendo necessaria la concomitante condizione di inesistenza delle ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta per cui il carattere abusivo va escluso in presenza di ragioni (non marginali) extrafiscali - riconosce la sussistenza di valide ragioni economiche individuate nell'esigenza di regolamentare, attraverso una più razionale riorganizzazione dell'assetto societario, la liquidazione delle quote sociali dei soci che non fossero più interessati alle sorti del gruppo.
- ✓ In particolare, la decisione della Corte muove dal fatto che *«la scelta tra due opzioni, cessione o conferimento, comporta risultati radicalmente diversi: nel caso di cessione, il vantare un credito nei confronti della società consente al socio, in caso di liquidazione, di entrare nel possesso di somme liquide senza necessariamente perdere il controllo della proprietà mentre il conferimento obbliga, in caso di liquidazione del socio, alla cessione della partecipazione con conseguente modifica delle percentuali di proprietà sociale»*.
- ✓ La pronuncia giurisprudenziale appare in contrasto con l'impostazione adottata dall'Agenzia Entrate, la quale in più occasioni ha ravvisato uno schema abusivo ex art. 10-bis Legge 212/2000 nelle operazioni cd. «circolari», quale quella sottoposta all'esame della Corte, a motivo del fatto che tale cessione non realizzerebbe un effettivo disinvestimento in quanto i soci cedenti continuerebbero a possedere la partecipazione ceduta per il tramite della società cessionaria senza dunque che si verifici alcuna modifica dell'assetto giuridico-economico preesistente dei contribuenti.